Federazione
Motociclistica
Italiana

Organi di Giustizia

Proc. n° 22/ 25

Dec. n° 22/25

Il giorno 30 ottobre 2025, presso la sede della F.M.I., in Roma, Viale Tiziano, 70,

IL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE

ha pronunciato, ai sensi dell'art. 80 del R.d.G., la seguente

DECISIONE

a seguito della segnalazione trasmessa dal Procuratore Federale, *ex* art. 76.1 R.d.G., il 21 ottobre 2025 nei confronti di:

PLANO Federico, nato *omissis*, tesserato e licenziato con il M.C. "CERNUSCO", con tessera n. 25056286 e licenza Fuoristrada n. Y04959;

incolpato di:

"violazione degli artt. 1 ed 8 del Regolamento di Giustizia, e ciò in quanto, sabato 5 ottobre 2025, presso la "Pista Azzurra" di Borgo Ticino, nel corso della manifestazione denominata "CAMPIONATO INTERREGIONALE SUPERMOTO Piemonte – Liguria - Lombardia", durante la gara 1, sanzionato con la bandiera gialla ed informato della penalità, urlava testualmente: "**la Federazione è una banda di mafiosi che non**

ha a cuore il motociclismo”. Inoltre, al termine della gara2, dopo essere transitato sotto la bandiera a scacchi, si rivolgeva verso i sostenitori del pilota GASPERINI Lorenzo, portandosi le mani ai genitali e urlando: “**suca suca suca**”, così innescando una rissa tra il proprio team e quello del pilota GASPERINI e sostenitori di entrambi, che richiedeva l’intervento degli ufficiali di gara per placare gli animi.”

Il **Giudice Sportivo Nazionale**,

- LETTA la segnalazione *ex* art. 76.1 R.d.G., trasmessa in data 21 ottobre 2025 dalla Procura Federale;

- LETTI tutti gli atti ad essa allegati, tra cui, in particolare, la dichiarazione del Direttore di Gara presente alla manifestazione cod. PIESM003;

HA FISSATO - *ex* art. 78, commi 1 e 2, R.d.G. - la data della decisione per il giorno 30.10.2025, disponendo, contestualmente, di darne avviso al predetto incolpato, affinché lo stesso si avvalesse della facoltà di far pervenire eventuali memorie difensive e documenti entro il giorno 27.10.2025.

Detta facoltà è stata esercitata dall’incolpato nei termini assegnati, con dichiarazioni sostanzialmente ammissorie dei fatti a lui contestati.

Ciò premesso, il Giudice Sportivo Nazionale, ritenuta la propria competenza *ex* art. 72 RdG sui fatti di cui alla segnalazione,

OSSERVA

La disamina degli atti e dei documenti allegati alla segnalazione *ex* art. 76 R.d.G. del Procuratore Federale denota la fondatezza delle contestazioni rivolte in questa sede all'incolpato PLANO Federico,

La vicenda all'esame di questo G.S.N. può essere sinteticamente ricostruita nei seguenti termini, sulla scorta della dichiarazione del Direttore di Gara Boselli Domenico in servizio presso il circuito dove si è svolta la manifestazione, che ricostruisce quanto accaduto.

Risulta, invero, dalla segnalazione del detto Direttore di Gara che sabato 5 ottobre 2025, presso la "Pista Azzurra" di Borgo Ticino, nel corso del "CAMPIONATO INTERREGIONALE SUPERMOTO Piemonte – Liguria - Lombardia", durante la gara 1 della categoria SM4, il pilota Plano Federico n° 420, a seguito di verifica del video ufficiale della gara, veniva sanzionato dagli ufficiali di gara per comportamento scorretto – sorpasso con bandiera gialla esposta – e, a seguito della comunicazione della detta penalità, urlava all'indirizzo degli ufficiali di gara, e alla presenza di numeroso pubblico, testualmente la seguente frase: *"**la Federazione è una banda di mafiosi che non ha a cuore il motociclismo**"*.

Questi i fatti oggetto della prima contestazione della Procura Federale *ex* art. 8 del RdG – "Offesa alla dignità, al decoro ed al prestigio della Federazione e degli Organi Federali". In ordine a tale prima contestazione il pilota Plano Federico sul punto nella sua memoria difensiva ammette sostanzialmente i fatti scusandosi per l'accaduto, ribadendo che ciò che è successo è stato causato dalla circostanza che la direzione gara si sarebbe fatta suggestionare (*rectius* intimidire) dai sostenitori di altro pilota

(Gasperini Lorenzo n° 55), e si sarebbe lasciata convincere alla visione del video della gara 1, per verificare se vi fosse state irregolarità commesse dal pilota Plano. A seguito di tale verifica, la direzione gara, accertato che il predetto eseguiva il sorpasso nonostante l'esposizione di bandiere gialle, ha proceduto all'irrogazione di penalità al Plano Federico per comportamento scorretto. Pertanto i fatti in ordine alla prima contestazione a carico di Plano Federico risultano provati dalla relazione del Direttore di Gara, il quale, per il ruolo ufficiale rivestito, è meritevole di fede sino a prova contraria, ed inoltre risultano inoltre essere ammessi dallo stesso incolpato nella sua memoria difensiva.

La seconda contestazione veniva mossa a Plano Federico in relazione alla violazione dell'art. 1 del RdG, perché questi, in gara 2, sempre della stessa competizione, a seguito della vittoria della manche, dopo aver superato il traguardo, si rivolgeva verso i sostenitori di altro pilota – Gasperini Lorenzo rimasto coinvolto in una caduta a seguito di contatto con Plano fatto giudicato dagli Ufficiali di Gara come non scorretto – e, portandosi le mani ai genitali urlava al loro indirizzo *"SUCA SUCA SUCA",* scatenando la reazione dei detti supporters con un inizio di rissa tra le compagini dei due piloti, sedata sul nascere dal tempestivo intervento degli Ufficiali di Gara e dal personale della pista. Su questo secondo episodio, oltre al Direttore di Gara, riferisce anche altro Ufficiale di Gara, Cutitta Gianluca, che redige una autonoma segnalazione, descrivendo i fatti commessi dal pilota Plana Federico in gara 2. Nella memoria difensiva il pilota Plano Federico si giustifica rappresentando che " *il gesto fatto a fine gara 2 dopo aver vinto la gara è stato solo semplicemente una risposta a tutti i tifosi che mi hanno insultato la madre precedentemente."* Rappresenta nei suoi scritti

difensivi di essere stato aggredito pesantemente prima verbalmente con epiteti dai supporters del pilota Gasperini Lorenzo e poi, successivamente, anche fisicamente, quando è giunto nei pressi della sua tenda. Pertanto anche in ordine a tali fatti la prova della responsabilità dell'incolpato risulta dai rapporti ufficiali di gara acquisiti agli atti, e sono parzialmente ammessi dall'incolpato con riferimento al gesto contestato.

Tale ricostruzione, come rilevato, è suffragata dagli atti e dai rapporti ufficiali della citata manifestazione sportiva, sottoscritti dai funzionari F.M.I. a tanto preposti, e che pertanto sono dotati di fede privilegiata, in quanto provenienti da soggetti fidefacenti, ai sensi dell'art. 19 comma 14 del Regolamento del G.C.d.G. e dell'art. 15, comma 15, del Regolamento del G.D.G..

Pertanto, del loro contenuto non è dato dubitare, tanto che dal loro complessivo esame possono certamente desumersi, come evidenziato, delle chiare responsabilità a carico dell'incolpato in merito ad entrambe le condotte oggetto di contestazione della Procura Federale.

Quanto sin qui rappresentato, poi, non risulta smentito né da ulteriori acquisizioni probatorie, né, tantomeno, dall'incolpato PLANO Federico nella memoria difensiva. Di conseguenza, alla stregua delle su esposte considerazioni, la contestazione ascritta al pilota PLANO Federico risulta provata come descritta nel capo di incolpazione. Invero, la condotta tenuta dal predetto è da considerarsi, come osservato, certamente contraria agli artt. 1 ed 8 del Regolamento di Giustizia F.M.I.

Per quanto attiene il trattamento sanzionatorio da applicare all'incolpato, a seguito di giudizio di colpevolezza per entrambe le fattispecie contestate, si ritiene che la violazione più grave sia quella di cui all'art. 8 del RdG che prevede che *"Il tesserato*

che, con parole, scritti od azioni lede gravemente la dignità, il decoro, il prestigio della Federazione e degli Organi Federali è punito con sanzione inibitoria da tre mesi ad un anno. Nei casi più gravi può essere disposta la radiazione." Ciò posto, le violazioni di cui si è reso responsabile il sig. PLANO Federico, conducono all'applicazione nei suoi confronti della applicazione della sanzione inibitoria del ritiro della tessera e della licenza per mesi sei (mesi 6), sanzione così determinata: pena base mesi sei di ritiro tessera e licenza per la violazione *ex* art. 8 RdG, aumentata per la violazione di cui all'art. 1 del RdG a mesi otto (mesi 8), ridotta per la concessione della attenuanti (soggetto incensurato e parziale ammissione dei fatti con assunzione di responsabilità) alla sanzione inibitoria di ritiro di tessera e licenza per mesi sei (mesi 6). La predetta sanzione è stata determinata tenuto conto delle modalità, della natura e del luogo delle azioni (alla presenza di pubblico), ma anche della incensuratezza del sig. PLANO (non risultando precedenti a suo stesso carico e per la parziale assunzione di responsabilità del medesimo in ordine ai fatti contestati).

P.Q.M.

Il G.S.N., letti gli artt. 1, 8, 29, 45 ed 80 del R.d.G., dichiara:

PLANO Federico, nato *omissis*, tesserato e licenziato con il M.C. "CERNUSCO", con tessera n. 25056286 e licenza Fuoristrada n. Y04959;

responsabile dell'illecito contestato e, concesse le circostanze attenuanti di cui all'art. 45 RdG, per l'effetto, gli applica, *ex* art. 29 R.d.G., la sanzione inibitoria del ritiro della tessera n. 25056286 e della licenza Fuoristrada n. Y04959 per mesi sei (mesi 6) - fine sanzione 30 aprile 2026.

IL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE
(Avv. Luigi Musolino)

Depositata il 30 ottobre 2025

Si comunichi, a cura della Segreteria Organi di Giustizia, a

Plano Federico;

Presidente Federale;

Segretario Generale;

Procuratore Federale;

Gruppo Direttori di Gara;

Gruppo Commissari di Gara;

Settore Tecnico Sportivo;

Ufficio Licenze;

Ufficio Tesseramento;

Ufficio Fuoristrada;

Co. re. Lombardia;

Ufficio Comunicazione F.M.I.

Si ricorda che i dati contenuti nel presente provvedimento sono utilizzabili esclusivamente nell'ambito dell'organizzazione sportiva e il loro utilizzo per altri usi è tutelato dalla vigente normativa.